

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 ottobre 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2019, n. 084/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres. (19R00310)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2019, n. 089/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204 (Regolamento concernente l'assegnazione del Fondo per il concorso agli oneri dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015). (19R00311)..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2019, n. 092/Pres.

Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020). (19R00312) .. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2019, n. 096/Pres.

Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27. (19R00313)..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno 2019, n. 0103/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres. (19R00314).... Pag. 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 15.


Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. (19R00323)..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 16.

Sostegno al microcredito di emergenza. (19R00324)..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 17.

Attuazione della sessione europea regionale 2019 - Abrogazioni e modifiche di leggi e di singole disposizioni normative regionali. (19R00325) Pag. 22





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2019, n. 084/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2019)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 16 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, individua nell'azione dell'edilizia sovvenzionata quella finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente o a lungo termine salvaguardando e tutelando il mantenimento della coesione sociale, oltre a concorrere alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari degli alloggi medesimi;

Visto il proprio decreto 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 345 del 9 novembre 2016 con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

Vista la legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 «Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» con particolare riferimento alla modifica dell'art. 29 (Requisiti minimi dei beneficiari finali) ed all'introduzione dell'art. 31-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica);

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della regione 26 ottobre 2016, n. 0208» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 782 del 17 maggio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208.

(Omissis).

Art. 1.


Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 - Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), le parole: «ventiquattro mesi continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti».

2. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 le parole: «ovunque ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del territorio nazionale o all'estero».

3. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.»



4. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

«3. I requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *e-bis)* del comma 2, devono sussistere in capo a tutti i componenti del nucleo destinatario dell'alloggio di edilizia sovvenzionata.»

5. Al comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 le parole: «lettera *c)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «*c)*, *e)* ed *e-bis)*».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a-bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare, per i quali è richiesta l'assegnazione, non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 le parole: «sulla base ai» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei».

2. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

«*e)* nuclei di anziani: nuclei familiari destinatari dell'alloggio composti da una o più persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano tutte compiuto 65 anni;»

3. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

«*f)* nuclei di giovani: nuclei familiari destinatari dell'alloggio, composti da persona singola o coppia che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;»

4. Alla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti parole: «, richiedenti o appartenenti a nuclei familiari destinatari dell'alloggio.»

5. La lettera *j)* del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

«*j)* Nuclei con anziani: nuclei familiari destinatari dell'alloggio, di due o più componenti, composti alla data della domanda da almeno una persona che abbia compiuto 65 anni, anche se diversa dal richiedente;»

6. La lettera *k)* del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

«*k)* persone destinatarie di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche, da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali che

abbiano come attività la messa a disposizione di propri alloggi alle fasce deboli della popolazione, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale, scioglimento di unione civile o di coppia di fatto, o divorzio;».

Art. 4.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 le parole «anche alternativamente» sono soppresse.

2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 la parola «divenuto» è soppressa.

3. La lettera *h)* del comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è abrogata.

4. Dopo il comma 4, dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Ai sensi dell'art. 31-bis della legge regionale n. 1/2016, in caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione.

4-ter. Per il rilascio degli alloggi:

a) i provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione devono contenere un termine per il rilascio degli alloggi non superiore a sessanta giorni;

b) con provvedimento, avente un termine per il rilascio non superiore a quindici giorni, l'Ater dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo;».

Art. 5.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016

1. Il comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della determinazione del canone le Ater rilevano le informazioni in merito agli assegnatari, al loro nucleo familiare e agli ospiti e all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Quest'ultimo dovrà essere:

a) rilasciato nel corso dell'anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni per gli assegnatari in essere;

b) in corso di validità alla data dell'assegnazione per i nuovi assegnatari;

c) in corso di validità alla data di regolarizzazione per gli assegnatari che non hanno provveduto a comunicare i dati nell'anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni. In questo caso, fino ad avvenuta regolarizzazione, il canone può continuare ad essere applicato nella misura indicata al comma 4, lettera *c)*.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016

1. Il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora l'assegnatario abbandoni l'alloggio per un periodo continuativo superiore a sei mesi e trasferisca la residenza, restando re-



sidenti anagraficamente nello stesso alloggio gli altri componenti il nucleo familiare, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 4, comma 2, lettere *b)*, *c)* ed *e)* e che rispettino il disposto di cui all'art. 16, comma 2, lettera *a)*, possono presentare istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è inserito il seguente:

«3-bis. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* ovvero in caso di loro rinuncia, l'istanza può essere presentata da parte dell'ospite già autorizzato a dimorare nell'alloggio in via definitiva, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 purché anagraficamente residente nell'alloggio.»

3. Al comma 4 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 3 e 3-bis».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres./2016 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In caso di provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso ai sensi dell'art. 16, comma 4-bis in capo all'assegnatario condannato, possono presentare istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio:

a) i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 e di cui all'art. 4, comma 2, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, che risultano anagraficamente residenti nell'alloggio e rispettano il disposto di cui all'art. 16, comma 2, lettera *a)*;

b) in mancanza dei soggetti di cui alla lettera *a)* ovvero in caso di loro rinuncia, l'ospite già autorizzato a dimorare nell'alloggio in via definitiva, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 purché anagraficamente residente nell'alloggio.»

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: FEDRIGA

19R00310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2019, n. 089/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204 (Regolamento concernente l'assegnazione del Fondo per il concorso agli oneri dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), che definisce i principi e le disposizioni in materia di finanza locale;

Visto il proprio decreto n. 0204/Pres. del 12 settembre 2017 con cui è stato emanato il «Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'art. 10, commi 44 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)», modificato con proprio decreto n. 054/Pres. del 9 marzo 2018;

Visti l'art. 10, comma 40, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), l'art. 10, comma 29, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), l'art. 9, comma 1 e comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2020), che hanno ridefinito in parte la disciplina del Fondo accadimenti di cui all'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204 (Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 757 del 10 maggio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204 (Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.



Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204 (Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015).

(Omissis).

Art. 1.

Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204 (Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015), le parole: «delle Unioni territoriali intercomunali» sono soppresse.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali) definisce le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del fondo per il concorso agli oneri dei comuni, di cui all'art. 2, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, di seguito Fondo.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità per l'accesso al Fondo*). — Possono accedere al Fondo i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

1. Per accedere al Fondo i soggetti di cui al comma 1 devono aver subito accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse nel bilancio regionale o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, in conseguenza dei quali sono necessari interventi non finanziabili con le normali risorse di bilancio.»

Art. 4.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Modalità e termini di presentazione della domanda*). — 1. La domanda per accedere al Fondo è presentata con modalità telematiche, tramite posta elettronica certificata, dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno, dal rappresentante legale del comune alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

2. La domanda contiene, in particolare:

a) la data del verificarsi dell'evento di natura straordinaria o imprevedibile;

b) una relazione dell'ente locale attestante la natura degli accadimenti, gli interventi necessari conseguenti e i relativi oneri, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2;

c) la dichiarazione che gli oneri, di cui alla lettera b), derivanti dagli accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, non sono finanziabili con le normali risorse di bilancio.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, delle domande pervenute tramite PEC» sono sostituite dalle seguenti: «invio delle domande alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali»;

b) al comma 2, le parole: «trenta giorni dal ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'invio»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è determinata sulla base della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 3, nel limite massimo di:

a) 50.000 euro per i comuni fino a 1.000 abitanti;

b) 100.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 204/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Rendicontazione*). — 1. I beneficiari rendicontano le risorse ricevute entro un anno dall'erogazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»

Art. 8.

Norma transitoria

1. Con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2017 e dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 9, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), il termine di rendicontazione delle risorse del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile è fissato al 31 dicembre 2019.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00311



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2019, n. 092/Pres.

Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2019)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che, nell'art. 113, ha introdotto significative novità nell'ambito degli incentivi destinati ai dipendenti coinvolti nelle procedure di gare d'appalto, introducendo nuove forme di incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività tassativamente indicate nell'articolo stesso e prevedendo che le stesse debbano essere remunerate non solo per gli appalti di lavori pubblici, ma anche per quelli di servizi e forniture, nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione;

Visto in particolare il comma 3 del citato art. 113, ove è disposto che «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori»;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) ed in particolare l'art. 10, ove, nei commi da 7 a 10, è previsto fra l'altro che, nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici si applichi l'articolo medesimo e che debba essere adottato apposito regolamento regionale per la disciplina del relativo fondo;

Visto in particolare il comma 8 del citato art. 10, ove è disposto che l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito con modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, mentre la disciplina del restante 20 per cento è stabilita con linee guida della Giunta regionale;

Dato atto che si è tenuto conto dello schema di regolamento incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 26 luglio 2018, quale documento elaborato dal tavolo tecnico coordinato dalla Regione Umbria, attivato da Itaca nell'ambito del gruppo di lavoro «Contratti pubblici» e condiviso dai soggetti aggregatori regionali, tra cui il Servizio centrale unica di committenza della Regione,

per offrire un supporto operativo a favore delle Regioni, stazioni appaltanti e centrali di committenza, il quale individua i criteri necessari e propedeutici per l'erogazione dei suddetti incentivi;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici» e, in particolare, l'art. 11 recante «Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici», nonché tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regionale, dovute al mutare della normativa nazionale;

Visto il proprio decreto n. 059/Pres. del 1° aprile 2019 con cui è stato emanato il «Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

Dato atto quindi che la disciplina per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici è stata adottata separatamente rispetto a quella per servizi e forniture;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2018, n. 2366, con cui sono stati approvati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la ripartizione dell'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 44/2017 e dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'Accordo sottoscritto nei giorni 29 e 30 aprile 2019, ai sensi del citato art. 10, comma 8, come da deliberazione della Giunta regionale del 18 aprile 2019, n. 638 di autorizzazione alla sottoscrizione;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», entrato in vigore il 19 aprile 2019, non ancora convertito in legge;

Visto in particolare l'art. 1, che apporta modifiche al codice dei contratti pubblici e, nello specifico, anche al comma 2, primo periodo, dell'art. 113, sostituendo le parole «Per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici» con le seguenti: «Per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,»;

Visto il testo del «Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)» e ritenuto di emanarlo;



Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) ed in particolare l'art. 14;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 748;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020).

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche relativamente alle procedure di acquisizione di servizi e forniture in attuazione dell'art. 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) ed ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito Codice, inerenti ad attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità, espletate dal personale dipendente della Regione.

2. Il presente regolamento definisce in particolare i criteri e le modalità di riparto dell'80 per cento delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere al fine di consentire la realizzazione dell'intervento nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.

4. I criteri e le modalità di accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici sono disciplinati con separato regolamento regionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali.

2. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) RUP;
- f) direzione dell'esecuzione;
- g) verifica di conformità.

3. Le funzioni tecniche di cui al comma 2, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture, qualora sia nominato il direttore dell'esecuzione. Le procedure di importo inferiore a euro 10.000,00 non concorrono all'alimentazione del fondo e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge regionale n. 44/2017.

4. In caso di contratti misti di appalti di lavori, servizi e forniture, l'incentivo è corrisposto applicando il regolamento riferibile al contratto individuato secondo i criteri di cui all'art. 28, comma 3, del Codice.

5. In caso di contratti misti di appalto comprendenti in parte servizi e in parte forniture, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice, la ripartizione del fondo è individuata, ai sensi dell'art. 4, avendo a riferimento l'oggetto principale del contratto, che è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono i dipendenti che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 2, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative e, in particolare:

- a) il personale che abbia partecipato alla programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto, compreso il personale che svolge funzioni di commissario di gara;
- b) il personale incaricato della esecuzione del contratto e della verifica di conformità;
- c) il RUP;



d) i collaboratori del RUP che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, direzione dell'esecuzione, verifica di conformità.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora una qualsiasi attività incentivata venga svolta da personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4.

Costituzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per cento dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un appalto di servizi o forniture, inclusi gli importi non soggetti a ribasso.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui all'art. 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del Codice.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

5. Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corso d'opera ammesse ai sensi della normativa vigente e sono calcolati a valere sull'incremento dell'importo posto a base di gara, calcolato al lordo del ribasso offerto.

6. Ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge regionale n. 44/2017, le procedure di importo inferiore a euro 10.000,00 non concorrono all'alimentazione del fondo di cui al comma 2 e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.

7. L'entità del fondo di cui al comma 1 nelle procedure inerenti servizi viene stabilita in base alle classi di valore di seguito indicate con riferimento all'importo a base di gara:

a) per importi fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del Codice, il fondo è pari al 2,0% dell'importo a base di gara;

b) per importi superiori alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del Codice e fino a € 500.000,00 il fondo è pari all'1,80% dell'importo a base di gara;

c) per importi superiori a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,50% dell'importo a base di gara;

d) per importi superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,00% dell'importo a base di gara;

e) per importi superiori a € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00 il fondo è pari allo 0,50% dell'importo a base di gara;

f) per importi superiori a € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 il fondo è pari allo 0,20% dell'importo a base di gara;

g) per importi superiori a € 20.000.000,00 e fino a € 100.000.000,00 il fondo è pari allo 0,10% dell'importo a base di gara.

8. L'entità del fondo di cui al comma 1, nelle procedure inerenti forniture viene stabilita in base alle classi di valore di seguito indicate con riferimento all'importo a base di gara:

a) per importi fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del Codice, il fondo è pari al 1,80% dell'importo a base di gara;

b) per importi superiori alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del Codice e fino a € 500.000,00 il fondo è pari all'1,40% dell'importo a base di gara;

c) per importi superiori a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,10% dell'importo a base di gara;

d) per importi superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 il fondo è pari allo 0,60% dell'importo a base di gara;

e) per importi superiori a € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00 il fondo è pari allo 0,20% dell'importo a base di gara;

f) per importi superiori a € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 il fondo è pari allo 0,10% dell'importo a base di gara;

g) per importi superiori a € 20.000.000,00 e fino a € 100.000.000,00 il fondo è pari allo 0,05% dell'importo a base di gara.

9. Il calcolo dell'entità del fondo si effettua in misura scalare applicando all'importo posto a base di gara di un servizio o fornitura le aliquote derivanti dall'applicazione delle misure percentuali di cui ai commi 7 e 8, relative ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza.

10. Le risorse afferenti il fondo incentivante sono previste all'interno del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi e delle forniture contenuto nella determinazione a contrarre.

Art. 5.

Affidamento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi inerenti alle attività di cui all'art. 2, e la conseguente composizione del gruppo di lavoro, sono disposti con decreto del dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento, sulla base del principio di un'equa distribuzione e un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili, nonché, ove possibile, di rotazione degli incarichi.

2. Il personale da incaricare è prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti in servizio presso la struttura attuatrice dell'intervento.

3. Il dirigente di cui al comma 1 verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del regolamento, nonché l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'incarico e può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP.

4. L'atto di affidamento dell'incarico di cui al comma 1 deve riportare:

a) l'oggetto del servizio o della fornitura come riportato nell'atto di programmazione;

b) il nominativo dei dipendenti incaricati delle attività di cui all'art. 2, correlato dalla categoria e dal profilo professionale;

c) le attività specifiche attribuite a ciascun incaricato nell'ambito delle fasi del procedimento;

d) eventuali tempistiche.

5. Qualora per l'affidamento delle attività di cui all'art. 2 ricorrano delle condizioni che non permettono l'individuazione di personale all'interno della struttura attuatrice dell'intervento, è possibile assegnare le attività o parti di esse a personale in possesso dei requisiti di idoneità e assegnato ad altri uffici della Regione che dichiara espressamente la disponibilità ad assumere l'incarico. In tale caso è necessaria l'autorizzazione scritta del direttore ad esso sovraordinato, con l'indicazione, in termini quantitativi, dell'impegno che ciascun incaricato sarà tenuto a prestare.

Capo II

DETERMINAZIONE, RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 6.

Determinazione dell'incentivo

1. La determinazione dell'incentivo è operata con decreto del dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento, il quale stabilisce, in particolare, le quote per fasi di cui alla tabella del comma 2 in base alla complessità presunta di ciascuna singola fase.

2. L'incentivo per servizi e forniture è attribuito secondo la seguente ripartizione:



SERVIZI E FORNITURE			
Attività (art. 2)	Quota %	Sub attività (art. 3)	Quota % relativa
1 Programmazione della spesa per investimenti	0-5	Analisi dei fabbisogni e relativi atti	
		Redazione degli atti di programmazione	
2 Valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara (Fase di gara)	20-40	Redazione dei bandi	
		Redazione dei capitolati e dei contratti	
		Gestione delle procedure e degli adempimenti amministrativi	
		Gestione delle procedure contabili	
		Funzioni di segreteria	
		Commissari di gara (*)	
3 Esecuzione dei contratti e direzione dell'esecuzione e obblighi in materia di sicurezza (Fase esecutiva)	20-40	Direzione di esecuzione del contratto	
		Attività svolta dal personale incaricato dell'esecuzione del contratto	
4 RUP	10-35	Attività del RUP	30-70
		Attività del personale che collabora con il RUP	30-70
5 Verifica di conformità	5-10	Attività del personale incaricato della verifica di conformità	
TOTALE		100	

3. Qualora lo stesso soggetto svolga direttamente più di una delle attività di cui al comma 2, allo stesso viene riconosciuto l'incentivo relativo a ciascuna attività svolta.

4. Gli incentivi relativi alle fasi non svolte costituiscono economie.

Art. 7.

Attività affidate a personale esterno o di altra pubblica amministrazione

1. Qualora una o più attività di cui all'art. 2 vengano affidate interamente a soggetti esterni all'organico dell'amministrazione, le quote parti dell'incentivo a questi spettanti in attuazione dell'art. 6 rimangono nel fondo e incrementano la quota del fondo di cui all'art. 4, comma 3, senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro. La stessa previsione si applica anche nel caso di prestazioni prive di accertamento da parte del dirigente preposto alla struttura competente.

2. Qualora una o più parti delle attività di cui all'art. 2 vengano affidate solo parzialmente a soggetti esterni all'organico dell'amministrazione, l'importo dell'incentivo relativo alle medesime attività parziali da corrispondere ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è determinato proporzionalmente all'impegno e alla responsabilità valutati dal dirigente preposto alla struttura competente.

3. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione si avvale di personale dipendente di altra pubblica amministrazione, la convenzione che regola i rapporti tra questa e la Regione, stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere a detto personale, comprensivo degli oneri riflessi nella misura applicata dall'altra amministrazione.

Art. 8.

Ripartizione dell'incentivo

1. Alla conclusione della prestazione, il RUP redige apposita relazione con la quale attesta le attività effettivamente svolte dal personale incaricato e propone al dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento l'attribuzione delle relative quote, tenuto conto della qualità e quantità della prestazione svolta dal singolo incaricato.

2. Nel caso di avvicendamento del personale ai sensi dell'art. 5, comma 3, la ripartizione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte e dichiarate dal RUP.

3. Nel caso in cui non si proceda alla stipula del contratto o all'esecuzione del servizio o fornitura per ragioni sopravvenute o per fatto non imputabile all'Amministrazione, l'incentivo è ripartito per le attività effettivamente svolte e dichiarate dal RUP.


4. Con proprio decreto, il dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento accerta l'effettuazione delle specifiche attività svolte e ripartisce l'incentivo tra il personale incaricato. Il dirigente può, con specifica motivazione, modificare le singole quote proposte dal RUP ai sensi del comma 1.

5. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le attività affidate siano state svolte senza incrementi di tempi e di costi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all'art. 9.

6. Nel caso di contratti di durata o a carattere pluriennale, la ripartizione dell'incentivo, previa proposta del RUP, può avvenire:

a) entro 60 giorni dalla stipula del contratto d'appalto: per la fase di programmazione della spesa, per la fase di gara e per le corrispondenti attività del RUP;

b) successivamente all'attestazione di conformità: per la fase di esecuzione, per la medesima verifica di conformità, nonché per la restante attività del RUP.



Art. 9.

Termini e costi per le prestazioni

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 8, comma 5, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati incrementi di tempi e costi imputabili direttamente ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'aumento dei costi sull'andamento del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10 per cento della quota spettante per i primi trenta giorni di ritardo, del 20 per cento dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 80 per cento dopo il sessantunesimo giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione del servizio o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli articoli 106 e 107 del Codice.

Art. 10.

Liquidazione dell'incentivo

1. Alla conclusione della prestazione, il dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento dispone con decreto la liquidazione degli importi dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo in base alle quote ripartite ai sensi dell'art. 8. Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli servizi o forniture, ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis, del Codice. Con il medesimo decreto il dirigente provvede al versamento dell'incentivo sull'apposito capitolo d'entrata del bilancio finanziario gestionale assegnato al Servizio competente in materia di trattamento economico accessorio del personale.

2. Qualora l'incarico sia conferito a personale in posizione di comando presso l'Amministrazione, l'incentivo è liquidato in sede di retribuzione accessoria.

3. Nel caso di contratti di durata o a carattere pluriennale, in esito alla ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 4, la liquidazione degli incentivi può avvenire:

a) successivamente alla stipula del contratto d'appalto:

- 1) con il saldo per la fase di programmazione della spesa;
- 2) con il saldo per la fase di gara;

3) con l'acconto del 50 per cento relativamente alle attività di RUP;

b) successivamente all'attestazione di conformità:

- 1) con il saldo per ciascuna singola fase di esecuzione;
- 2) con il saldo del 50 per cento relativamente alle attività di RUP.

4. Sulla base del decreto di liquidazione, il dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento invia apposita richiesta di pagamento dell'incentivo spettante a ciascun dipendente al Servizio competente in materia di trattamento economico accessorio del personale, ai fini della successiva erogazione.

Art. 11.

Erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo, in quanto salario accessorio, sarà erogato tramite cedolino stipendiale dal Servizio competente in materia di trattamento economico accessorio del personale, sulla base delle richieste di pagamento di cui all'art. 10, comma 4, della struttura attuatrice dell'intervento, che ha svolto l'istruttoria e ha attestato la conformità della prestazione resa dal beneficiario. Il Servizio eroga gli incentivi contestualmente alle competenze stipendiali entro il termine ordinario del secondo mese successivo a quello di ricezione della richiesta di pagamento di cui all'art. 10.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente.

3. In caso di superamento delle soglie di cui al comma 2, la quota eccedente l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente viene erogata al dipendente, nel rispetto del tetto medesimo, nelle annualità successive.

4. È onere del singolo dipendente comunicare al servizio competente al pagamento, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi regionali, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui al comma 2.

*Capo III*PROCEDURE DI COMPETENZA
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA

Art. 12.

Appalti su delega

1. Alla Centrale unica di committenza regionale, per gli appalti su delega espletati a favore dei soggetti di cui all'art. 43, commi 1 e 1-bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), spetta un quarto della quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, come disciplinato dal presente capo.

2. Di concerto tra Centrale unica di committenza regionale ed ente delegante, tenuto conto dell'importo posto a base di gara e della minore complessità della procedura delegata, la percentuale dell'incentivo, di cui al comma 1, può essere ridotta fino ad un sesto e viene definita con l'atto di delega.

3. L'amministrazione regionale e gli enti che si avvalgono della Centrale unica di committenza, ad eccezione degli enti locali, prevedono nei quadri economici degli appalti delegati la quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'art. 46, comma 2-bis, della legge regionale n. 26/2014, gli enti regionali e i soggetti di cui all'art. 43, comma 1-bis della legge medesima, partecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche con la quota di loro spettanza a seguito di aggiudicazione definitiva degli appalti delegati. Per gli enti locali si applica l'art. 46, comma 2-ter, della legge regionale n. 26/2014.


Art. 13.

Contratti quadro

1. La Centrale unica di committenza prevede nei quadri economici dei contratti quadro di propria competenza la quota da destinare al fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, modulata secondo le percentuali di cui all'art. 4 e ridotta del 30 per cento.

2. Gli enti regionali e i soggetti di cui all'art. 43, comma 1-bis, della legge regionale n. 26/2014, che aderiscono ai contratti quadro, partecipano all'alimentazione del fondo con la quota dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice, rapportata al valore del contratto derivato. Il versamento della quota di competenza avviene entro quindici giorni lavorativi dall'adesione al contratto quadro.

3. Le modalità di alimentazione del fondo per gli enti locali sono quelle previste dall'art. 46, comma 2-ter, della legge regionale n. 26/2014.



Art. 14.

Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo per le attività espletate dalla Centrale unica di committenza regionale è attribuito secondo la seguente ripartizione:

a) 5% al personale che si è occupato della redazione e aggiornamento della programmazione relativa alla spesa per investimenti delle attività della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale;

b) 25% al personale che ha svolto le funzioni relative alle procedure di gara finalizzate alla realizzazione del programma dell'attività della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale;

c) 35% al responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori;

d) 20% al direttore dell'esecuzione e al personale al quale è stata affidata attività di esecuzione del contratto quadro;

e) 15% al personale tecnico e amministrativo che ha collaborato alla predisposizione di atti, anche diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere, mediante contributo intellettuale e materiale, che rientrano nelle attività incentivabili.

2. Il direttore della Centrale unica di committenza individua il personale di cui al comma 1 anche al di fuori di quello appartenente alla Centrale unica di committenza stessa.

Art. 15.

Tempistiche per la liquidazione dell'incentivo

1. Per gli appalti su delega e i contratti quadro, la liquidazione degli incentivi al personale avviene in relazione all'attività svolta definita con il decreto di cui all'art. 10, comma 1, a seguito dell'aggiudicazione definitiva delle procedure di gara:

a) con il saldo per la fase di programmazione della spesa;

b) con il saldo per la fase di gara;

c) con l'acconto del 50 per cento relativamente alle attività di RUP.

2. Per i contratti quadro con valenza pluriennale, la liquidazione degli incentivi al personale avviene con cadenza annuale in relazione all'attività svolta definita con il decreto di cui all'art. 10, comma 1:

a) per la fase di esecuzione;

b) relativamente alle attività di RUP.

Art. 16.

Rinvio

1. Alle procedure di competenza della Centrale unica di committenza regionale si applicano le norme del presente regolamento ad eccezione dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 8, comma 3.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 17.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge regionale n. 44/2017, produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016, per gli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo la medesima data e fino al 18 aprile 2019.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2019, n. 096/Pres.

Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 26 giugno 2019)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 che introduce l'obbligo della formazione continua per gli operatori sanitari definendone le caratteristiche e gli obiettivi;

Richiamato l'Accordo, sancito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» - Repertorio atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, in base al quale «le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano danno attuazione amministrativa alla loro competenza in materia di formazione professionale nel settore della salute nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa», riconoscendo il diritto da parte di ogni professionista di accedere alla formazione continua;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), che all'art. 8 (finalità 7 - sanità pubblica) prevede che il regolamento del Sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia venga approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Richiamato il proprio decreto 4 dicembre 2018, n. 249 «Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 2015)»;


Visto il testo del nuovo «Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2019, n. 924;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)

(*Omissis*).

CAPO I

OGGETTO

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 8, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) delineando il sistema per la formazione continua ed educazione continua in medicina (ECM), della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel cui ambito sono determinati i requisiti generali per l'accREDITAMENTO dei soggetti pubblici e privati che intendono acquisire la qualifica di *provider* rivolta all'organizzazione per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ottica di garantire qualità, trasparenza, flessibilità, efficacia ed affidabilità dell'offerta formativa.

2. Il presente regolamento è adottato nel rispetto della normativa nazionale di settore, delle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e degli accordi in materia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ottica di garantire qualità, trasparenza, flessibilità, efficacia ed affidabilità dell'offerta formativa.

CAPO II

SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)

Art. 2.

Principi generali

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo il valore della formazione continua come elemento strategico di miglioramento della qualità dei servizi sanitari, promuove, gestisce e sviluppa un sistema regionale di formazione continua teso all'eccellenza per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, accessibile da parte del personale libero - professionale, con le finalità di:

a) migliorare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'innovazione del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;

b) perseguire l'eccellenza nella formazione dei professionisti sanitari e di quelli che operano nel Servizio sanitario regionale;

c) valorizzare i servizi di formazione attribuendo a tali strutture un ruolo strategico nello sviluppo del Servizio sanitario regionale;

d) qualificare la formazione sanitaria garantendo l'attuazione del Sistema nazionale di educazione continua in medicina, a livello regionale, mediante l'accREDITAMENTO dei *provider*.

Art. 3.

Governance regionale

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove, per quanto di competenza, il programma regionale di formazione continua ed attua il sistema regionale ECM nell'ambito delle indicazioni fornite a livello nazionale dagli accordi di settore e dagli organismi nazionali istituiti.

2. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua, definisce eventuali criteri integrativi ed assicura la coerenza del sistema regionale ECM con quanto previsto a livello nazionale.

Art. 4.

Organi e strutture

1. La *governance* del sistema formativo regionale è garantita dai seguenti organi e strutture:

a) Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM;

b) Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM;

c) Comitato di garanzia;

d) Osservatorio per la qualità;

e) Direzione centrale competente in materia di formazione continua ed ECM della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di seguito Direzione centrale;

f) Servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 5.

Consulta regionale per la formazione continua e l'educazione continua in medicina

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014) la Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM è istituita con decreto del Direttore centrale salute ed è organo regionale strategico di consultazione al quale è demandato il compito di formulare proposte sui temi della formazione continua e dell'ECM per i rappresentanti delle professioni, delle strutture sanitarie e delle università operanti nel territorio regionale.

2. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM formula proposte in tema di:

a) bisogni formativi delle diverse professioni e programmazione della formazione continua a livello regionale, anche con riferimento ai dati provenienti dall'implementazione dei dossier formativi individuali e di gruppo;

b) sistema regionale ECM;

c) qualità degli eventi, valutazione delle ricadute delle attività formative sul miglioramento delle competenze dei professionisti del Servizio sanitario regionale e dei professionisti sanitari in genere.


3. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM è composta da:

a) l'Assessore regionale alla salute o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante della Direzione centrale;

c) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;

d) quattro rappresentanti designati congiuntamente dagli enti del Servizio sanitario regionale tenendo conto delle varie specificità (ospedali, territorio, IRCCS);



e) un rappresentante designato congiuntamente dai servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale per il tramite della Conferenza di cui all'art. 10, comma 1 del presente Regolamento;

f) un rappresentante delle Strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale, designato congiuntamente dalle Strutture interessate;

g) un rappresentante, afferente ai Dipartimenti di scienze mediche, per ciascuna delle Università presenti in Regione;

h) un rappresentante dei Dipartimenti di scienze chimiche e farmaceutiche delle Università presenti in Regione;

i) un rappresentante, designato congiuntamente a livello regionale, dai rispettivi ordini e albi professionali, per ciascuna delle seguenti aree/figure professionali:

1) medici chirurghi;

2) odontoiatri;

3) veterinari;

4) biologi;

5) farmacisti;

6) psicologi;

7) chimici;

8) fisici;

9) professione sanitaria infermieristica (infermiere, infermiere pediatrico);

10) professione sanitaria ostetrica;

11) area tecnico diagnostica (audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia);

12) area tecnico assistenziale (dietista, igienista dentale, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, audioprotesista, tecnico ortopedico);

13) area riabilitativa (fisioterapista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale, podologo, ortottista/assistente di oftalmologia, educatore professionale);

14) area della prevenzione (assistente sanitario, tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro);

15) assistenti sociali;

16) dirigenza tecnica, professionale ed amministrativa;

j) un rappresentante designato dal Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie (Ceformed).

4. L'attività di segreteria e supporto è assicurata dalla Direzione centrale.

5. In caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale da parte degli enti interessati, provvede d'ufficio la Direzione centrale. Sono componenti di diritto della Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM, senza diritto di voto, i membri della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM.

6. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM dura in carica tre anni e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo per un periodo massimo di tre mesi.

7. Ogni componente può essere nominato per un massimo di due mandati. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

8. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Nel caso di decisioni relative al sistema ECM hanno diritto di voto unicamente i componenti che rappresentano od esercitano le professioni tenute all'obbligo ECM. La partecipazione alle sedute da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, qualora autorizzata dai rispettivi enti, avviene in orario di servizio. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 23/2013, per la partecipazione dei componenti non dipendenti di pubbliche amministrazioni è prevista la corresponsione di un gettone di presenza e di un eventuale rimborso spese.

Art. 6.

Commissione regionale per la formazione continua e per l'educazione continua in medicina (ECM)

1. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM costituisce l'organo di supporto tecnico scientifico per la governance e lo sviluppo del sistema regionale della formazione continua e per l'ECM.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale n. 23/2013, la Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM è istituita, con decreto del Direttore centrale. La Commissione:

a) promuove e svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale ed in accordo con l'Osservatorio nazionale, le attività finalizzate alla valutazione della qualità della formazione erogata;

b) formula proposte per il governo, il miglioramento e lo sviluppo del sistema di formazione continua ed ECM regionale e per la revisione del relativo sistema normativo;

c) formula proposte sui requisiti di accreditamento ed esprime pareri vincolanti sulle richieste di accreditamento dei *provider*;

d) formula proposte per il monitoraggio e la gestione delle attività sponsorizzate;

e) formula proposte per lo sviluppo del dossier formativo;

f) sviluppa le proposte avanzate dalla Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM rispetto alle funzioni assegnate;

g) valuta la coerenza dei programmi di formazione rispetto alla mission ed agli obiettivi del Servizio sanitario regionale.

3. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM è composta come segue:

a) il Direttore della Direzione centrale (o suo delegato) con funzioni di Presidente;

b) un funzionario della Direzione centrale;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle Università di Udine e Trieste;

d) due rappresentanti dei servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale individuati dalla Direzione centrale;

e) cinque componenti individuati dalla Direzione centrale nell'ambito di un elenco fornito dagli ordini e albi professionali della Regione, nel quale sono inseriti candidati in possesso di esperienza professionale almeno quinquennale nel campo della formazione garantendo adeguata presenza delle professioni maggiormente rappresentative di cui all'art. 5, comma 3, sub *i*) punti compresi tra 1) e 10);

f) un rappresentante per le professioni sanitarie di cui all'art. 5, comma 3, sub *i*) punti compresi tra 11) e 14);

g) un esperto di formazione e sistemi organizzativi individuato dalla Direzione centrale.

4. L'attività di segreteria e supporto è assicurata dalla Direzione centrale.


5. In caso di mancata designazione entro il termine di dieci giorni dalla richiesta della Direzione centrale da parte degli enti interessati, provvede d'ufficio la Direzione centrale.

6. Il Presidente, previo parere della Commissione, ha facoltà di coinvolgere, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle varie discipline e/o settori che possono partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto.

7. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM dura in carica tre anni e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo per un periodo massimo di tre mesi.

8. Ogni componente può essere nominato per un massimo di due mandati. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

9. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La partecipazione alle sedute da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni



ni, qualora autorizzata dai rispettivi enti avviene in orario di servizio. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 23/2013, per la partecipazione dei componenti non dipendenti di pubbliche amministrazioni è prevista la corresponsione di un gettone di presenza e di un eventuale rimborso spese.

Art. 7.

Comitato di garanzia

1. Il Comitato di garanzia ha la funzione di assicurare la trasparenza e l'indipendenza della formazione continua e dell'ECM rispetto ai contributi offerti dagli sponsor.

2. Il Comitato di garanzia svolge le funzioni previste dal presente regolamento ed esprime pareri sulle questioni proposte dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale n. 23/2013, il Comitato di garanzia è istituito, con decreto del Direttore centrale, sentita la Commissione regionale di cui al comma 2. È composto da massimo di sei componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati tra gli esperti nella materia. La Direzione centrale garantisce le attività di segreteria e supporto.

4. Il Presidente ha facoltà di coinvolgere, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle varie discipline o settori che possono partecipare alle riunioni ed attività del Comitato di garanzia senza diritto di voto.

5. Il Comitato di garanzia dura in carica tre anni e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo per un periodo massimo di tre mesi.

6. Ogni componente può essere nominato per un massimo di due mandati. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

7. Il Comitato di garanzia si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La partecipazione alle sedute da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, qualora autorizzata dai rispettivi enti, avviene in orario di servizio. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 23/2013, per la partecipazione dei componenti non dipendenti di pubbliche amministrazioni è prevista la corresponsione di un gettone di presenza e di un eventuale rimborso spese.

Art. 8.

Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale n. 23/2013, l'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua è istituito, con decreto del Direttore centrale salute e si configura quale supporto strumentale della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM al fine di promuovere e realizzare programmi di qualità della formazione continua ed ECM erogata dai *provider* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua è composto da esperti in materia, in numero non superiore a sei, individuati dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM. L'Osservatorio è coordinato da un componente nominato dal Presidente della Commissione tra gli esperti in materia. Le funzioni di segreteria sono affidate alla Direzione centrale.

3. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua svolge tutte le funzioni inerenti la promozione del miglioramento della qualità della formazione continua ed ECM.

4. L'Osservatorio decade in occasione della cessazione della Commissione di cui al comma 1. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

5. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La partecipazione alle sedute da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, qualora autorizzata dai rispettivi enti, avviene in orario di servizio. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 23/2013, per la partecipazione dei componenti non dipendenti di pubbliche amministrazioni è prevista la corresponsione di un gettone di presenza e di un eventuale rimborso spese.

Art. 9.

Direzione centrale competente in materia di formazione continua ed ECM della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

1. La funzione di governo e sviluppo del sistema regionale di formazione continua ed ECM è assicurata dalla Direzione centrale avvalendosi del contributo della Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM, della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM, del Comitato di garanzia, dell'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua, della conferenza dei responsabili dei servizi di formazione del Servizio sanitario regionale e della Conferenza dei *provider* ECM FVG di cui all'art. 10. Tali funzioni si concretano:

a) nella proposta di politiche formative per il Servizio sanitario regionale;

b) nella predisposizione, coordinamento e verifica dei programmi regionali di formazione e dei programmi per la valutazione della qualità e delle ricadute della formazione;

c) nel supporto e coordinamento, a livello strategico, dei servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale;

d) nell'aggiornamento ed adeguamento dei requisiti essenziali per l'accreditamento dei *provider* e nella formulazione di proposte;

e) nella gestione dei processi di accreditamento dei *provider* mediante il controllo e la verifica del possesso e del relativo mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti sia in regime provvisorio sia standard attraverso un proprio sistema di valutatori e di visite programmate o senza preavviso alle strutture, compresa la verifica del rispetto, da parte dei *provider* accreditati, dei requisiti formali previsti per gli eventi realizzati;

f) nel monitoraggio delle attività e nella gestione dei flussi informativi relativi alla formazione continua erogata a livello regionale;

g) nell'adozione di tutti gli atti necessari al funzionamento del sistema.

Art. 10.

Servizi di formazione degli enti del servizio sanitario regionale e provider accreditati in Friuli-Venezia Giulia

1. Presso la Direzione centrale è attivata la Conferenza dei responsabili dei servizi di formazione del Servizio sanitario regionale con funzioni di coordinamento strategico delle attività del Sistema di formazione continua ed ECM, di consulenza e di scambio di buone prassi.

2. La Conferenza di cui al comma 1 è coordinata da un funzionario competente in materia della Direzione centrale. Il coordinatore ha facoltà di estendere la partecipazione ad esperti in relazione agli argomenti in discussione.

3. Partecipano al Sistema regionale di formazione continua i servizi di formazione di altri enti pubblici e privati che hanno la qualifica di *provider* ECM FVG o che, a diverso titolo, contribuiscono ai programmi di formazione continua ed ECM della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. I *provider* ECM FVG di cui al comma 3 sono riuniti nella conferenza dei *provider* ECM FVG che ha funzioni di consulenza e di scambio di buone prassi in tema di formazione continua ed ECM per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.


CAPO III

ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

Art. 11.

Finalità del sistema ed accreditamento nella qualità di provider

1. Il sistema di formazione continua ed ECM della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è finalizzato a garantire la qualità scientifica e l'integrità etica ed a certificare l'offerta formativa in sanità prodotta da *provider* accreditati dal sistema regionale.



2. L'accreditamento nella qualità di «*Provider* ECM - FVG» è attribuito dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale ente accreditante, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento secondo le modalità indicate nell'art. 15.

3. L'accreditamento nella qualità di *provider* ECM - FVG non è compatibile con quello di *provider* nazionale ECM e con quello di *provider* accreditato presso altre regioni italiane ed abilita gli enti alla realizzazione nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto in caso di iniziative transfrontaliere come disciplinate dal Manuale per l'accreditamento degli eventi di cui all'art. 20, comma 2, di eventi qualificati tramite l'attribuzione dei crediti ECM ed al rilascio dei crediti previsti ai rispettivi partecipanti.

4. Ai *provider* ECM - FVG afferiscono anche le funzioni relative alle attività di formazione continua rivolte ai professionisti ed al personale del Servizio sanitario regionale o di interesse del settore socio-sanitario.

Art. 12.

Tipologia di provider

1. Possono acquisire la qualifica di *provider* del Sistema ECM-FVG:

a) tutti i soggetti pubblici che operano nel campo della sanità quali enti del Servizio sanitario regionale, Università, Istituto zooprofilattico delle Venezie, Agenzia regionale protezione dell'ambiente;

b) gli ordini e gli albi professionali che rappresentano le professioni ECM;

c) le Strutture sanitarie private accreditate;

d) altri enti/aziende, pubblici e privati.

2. Ai fini dell'acquisizione della qualifica di *provider*, i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dal Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei *provider* di cui all'art. 14, comma 4, devono inviare formale istanza alla Direzione centrale. Gli enti del Servizio sanitario regionale si accreditano obbligatoriamente con il sistema regionale che, in relazione alla natura giuridica ed alla mission pubblica degli stessi, può prevedere requisiti specifici.

3. La richiesta di accreditamento può essere limitata ad una o più tipologie formative quali formazione residenziale (RES), formazione sul campo (FSC), formazione a distanza (FAD) e formazione *blended* e/o ad una o a tutte le professioni tenute all'obbligo ECM.

Art. 13.

Funzioni e responsabilità

1. Le funzioni e le responsabilità dei *provider* sono:

a) raccogliere il fabbisogno formativo, programmare, progettare, realizzare e valutare le attività formative;

b) attribuire, secondo i criteri vigenti, i crediti formativi ECM e garantire i relativi adempimenti;

c) garantire la qualità scientifica e l'integrità etica degli eventi proposti;

d) promuovere l'efficacia degli eventi formativi rispetto alle esigenze espresse dai professionisti e dalle organizzazioni;

e) assicurare la coerenza dei singoli eventi con quanto previsto dai piani formativi aziendali;

f) garantire il rispetto di tutte le norme di sistema e le procedure amministrativo-contabili connesse alle attività formative.

Art. 14.

Requisiti generali dei soggetti interessati all'accreditamento

1. I soggetti interessati all'accreditamento in qualità di *provider* ECM della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di un legale rappresentante e di una sede legale od operativa sul territorio regionale;

b) insussistenza di conflitti di interesse per il legale rappresentante del *provider*, per i suoi delegati, per i componenti degli organi collegiali per il personale afferente al servizio di formazione con responsabilità nella progettazione, erogazione e valutazione degli eventi formativi, nonché per i loro parenti ed affini fino al secondo grado;

c) requisiti minimi strutturali, organizzativi, di qualità e di competenza previsti dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia come specificati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei *provider* di cui al comma 4.

2. I soggetti interessati all'accreditamento in qualità di *provider* ECM devono avvalersi di un comitato scientifico, nominato dal legale rappresentante e composto da almeno cinque componenti identificati tra professionisti altamente qualificati ed in rappresentanza delle aree professionali interessate. Fa parte del comitato scientifico il responsabile del servizio di formazione dell'ente interessato. I componenti di un comitato scientifico non possono far parte del comitato scientifico di altri *provider* regionali.

3. Il comitato scientifico di cui al comma 2, ha le seguenti funzioni:

a) promuovere la qualità scientifica della formazione erogata e, nel caso delle aziende ospedaliere-universitarie, la collaborazione tra la parte universitaria e la parte ospedaliera;

b) validare il piano formativo.

4. I requisiti di cui al comma 1 sono previsti nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei *provider*.

Art. 15.

Ente accreditante e procedure di accreditamento

1. Il direttore del competente Servizio della Direzione centrale verificato il possesso dei requisiti documentali richiesti e previo parere vincolante della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza o dalle ultime integrazioni richieste, con decreto:

a) accoglie la richiesta, e concede l'accreditamento provvisorio per la durata di due anni;

b) rigetta la richiesta, nel caso di mancanza dei requisiti previsti.

2. A partire dai sei mesi e non oltre i tre mesi antecedenti la scadenza dell'accreditamento il *provider* può fare richiesta di accreditamento standard o di rinnovo dell'accreditamento.

Art. 16.

Elenco dei provider e durata dell'accreditamento

1. L'autorizzazione dell'accreditamento, anche provvisorio, comporta l'iscrizione del *provider* nell'elenco regionale *provider*.

2. La permanenza nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti, la cui verifica è di competenza del competente Servizio della Direzione centrale.

3. L'accreditamento, sia standard che provvisorio, può essere prorogato d'ufficio, fino ad un massimo di novanta giorni per esigenze istruttorie, con decreto del Direttore del competente Servizio della Direzione centrale.


Art. 17.

Quota annuale

1. I soggetti pubblici o privati accreditati in qualità di *provider* sono tenuti a partecipare al finanziamento del sistema attraverso il pagamento di una quota fissa annuale ed una quota variabile, secondo i parametri indicati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei *provider* di cui all'art. 14, comma 4.

2. La quota annuale e le altre eventuali modalità di contribuzione sono funzionali alla copertura dei costi diretti ed indiretti a carico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per le attività di competenza.

3. La quota fissa è stabilita secondo i parametri indicati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei *provider* di cui all'art. 14, comma 4 e va versata entro il 31 gennaio di ogni anno.



4. La quota variabile è versata dal *provider* entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento al numero di eventi validati nell'anno precedente.

5. I *provider* di nuova istituzione versano la relativa quota entro novanta giorni dal provvedimento di autorizzazione, esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia intervenuto anteriormente al 1° novembre.

6. Sono esonerati dal versamento delle quote previste gli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 18.

Attività di controllo e vigilanza, violazioni e sanzioni

1. La Direzione centrale effettua l'attività di controllo e vigilanza sui *provider* sia mediante i dati di sistema sia mediante visite in loco secondo le modalità ed i tempi descritti nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei *provider* di cui all'art. 14, comma 4.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni vigenti, la Direzione centrale di cui al comma 1, provvede ai sensi di quanto disposto dall'Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute».

CAPO IV

ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI

Art. 19.

Eventi accreditati

1. L'accreditamento di eventi formativi del sistema regionale ECM nel Friuli-Venezia Giulia può essere effettuato unicamente dai *provider* accreditati dalla Direzione centrale.

2. I crediti rilasciati dai *provider* accreditati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall'Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» hanno valore su tutto il territorio nazionale.

3. L'accreditamento degli eventi avviene obbligatoriamente attraverso il sistema informatico dedicato messo a disposizione dei *provider* ECM - FVG accreditati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal Manuale per l'accreditamento degli eventi di cui all'art. 20, comma 2.

Art. 20.

Crediti formativi

1. I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari.

2. I crediti ECM sono assegnati dal *provider* ad ogni evento formativo secondo criteri stabiliti dal Manuale per l'accreditamento degli eventi, approvato con decreto del Direttore centrale, sulla base della durata, del numero dei partecipanti e di altre caratteristiche dell'evento oggettivamente definite.

Art. 21.

Obblighi connessi agli eventi

1. Il *provider* ECM-FVG è tenuto a:

- a) raccogliere il fabbisogno formativo di competenza, progettare gli eventi formativi e validarli nei tempi previsti;
- b) attribuire i crediti formativi all'evento;
- c) garantire la realizzazione dei corsi nel rispetto delle indicazioni regionali e delle norme relative alla sicurezza;

d) verificare il livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti;

e) raccogliere le valutazioni di gradimento da parte dei partecipanti;

f) verificare i criteri per il superamento del corso (livello di apprendimento, percentuale di presenza richiesta) ed attribuire i crediti ai partecipanti;

g) attestare i crediti formativi conseguiti dai partecipanti ed inviare il report ECM, nelle modalità tempo per tempo vigenti, al Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie;

h) conservare la documentazione relativa agli eventi secondo le indicazioni vigenti.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono specificati nel Manuale per l'accreditamento dei *provider* di cui all'art. 14, comma 4.

Art. 22.

Tipologie formative accreditabili e disciplina della sponsorizzazione

1. Le tipologie di formazione accreditabili sono:

- a) formazione residenziale (RES);
- b) formazione sul campo (FSC);
- c) formazione a distanza (FAD);
- d) *blended*.

2. La sponsorizzazione degli eventi formativi, il reclutamento dei partecipanti, il partenariato, il conflitto di interessi e la pubblicità all'interno degli eventi sono disciplinati dall'Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» e dal Manuale per l'accreditamento degli eventi di cui all'art. 20, comma 2.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Disposizioni finali

1. Per quanto riguarda i destinatari degli obblighi ECM, le relative discipline professionali, le esenzioni rispetto all'obbligo ECM e le relative sanzioni, i limiti e le restrizioni riguardanti le tipologie di crediti da acquisire nel periodo e tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali di settore e le disposizioni della Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 24.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 249 (Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - legge finanziaria 2015).


Art. 25.

Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00313



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno 2019, n. 0103/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del n. 27 del 3 luglio 2019)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) dispone che l'azione di edilizia convenzionata è quella finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione;

Visto il proprio decreto 28 marzo 2017, n. 070/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 997 del 17 giugno 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), le parole: «ventiquattro mesi continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti».

2. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: «ovunque ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del territorio nazionale o all'estero».

3. Dopo la lettera *e)* del comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è inserita la seguente: «*e-bis*) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.».

4. Il comma 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è sostituito dal seguente: «4. I requisiti di cui al comma 2 lettere *c)* e *d)* devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 2, comma 1, lettera *f)*. Ove gli aspiranti acquirenti, assegnatari o locatari dell'alloggio escano dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituire un nuovo, il requisito di cui al comma 2 lettera *c)* è richiesto in capo ai soli soggetti che escano dal nucleo e sull'indicatore ISEE di cui al comma 2 lettera *d)* è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui i soggetti richiedenti non superino i trentacinque anni di età.».



Art. 2.

*Modifica all'art. 18 del decreto
del Presidente della Regione 070/Pres./2017*

1. Alla lettera *h*) del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 dopo le parole: «in sede di separazione personale o divorzio» sono aggiunte le seguenti: «o scioglimento di unione civile».

Art. 3.

*Modifica all'art. 21 del decreto
del Presidente della Regione 070/Pres./2017*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 17, comma 2, lettera *c*), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a bis*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera *f*) non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 33 del decreto
del Presidente della Regione 070/Pres./2017*

1. Al comma 1 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: «ed *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «, *e*) ed *e-bis*)».

Art. 5.

*Modifica all'art. 34 del decreto
del Presidente della Regione 070/Pres./2017*

1. Al comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: «ed *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «, *e*) ed *e-bis*)».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 38 del decreto
del Presidente della Regione 070/Pres./2017*

1. Al comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: «non superiore a 32.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 33.000,00 euro».

2. Il comma 4 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è sostituito dal seguente: «4. I requisiti indicati all'art. 17, comma 2 lettera *c*), e al comma 2 devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 2, comma 1, lettera *f*). Ove i richiedenti escano dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituire uno

nuovo, il requisito di cui all'art. 17, comma 2 lettera *c*) è richiesto in capo ai soli soggetti che escono dal nucleo e sull'indicatore ISEE di cui al comma 2 è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui i soggetti richiedenti non superino i trentacinque anni di età.».

Art. 7.

*Modifica all'art. 42 del decreto
del Presidente della Regione 070/Pres./2017*

1. Al comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: «deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore di servizio competente».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 48 del decreto
del Presidente della Regione 070/Pres./2017*

1. Al comma 1 dell'art. 48 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: «ed *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «, *e*) ed *e-bis*)».

2. Alla lettera *a*) comma 3 dell'art. 48 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: «e l'avvenuta verifica positiva dei requisiti indicati al comma 1, da parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente» sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 48 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di subentro il richiedente presenta la documentazione necessaria alla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente, la quale provvede all'accertamento con le modalità indicate all'art. 22.».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 49 del decreto
del Presidente della Regione 070/Pres./2017*

1. Al comma 1 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: «ed *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «, *e*) ed *e-bis*)».

2. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è abrogata.

3. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: «interventiva successivamente al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto» sono soppresse.

4. Dopo il comma 2 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è inserito il seguente: «2-bis. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di subentro il richiedente presenta la documentazione necessaria alla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente, la quale provvede all'accertamento con le modalità indicate all'art. 22.».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: FEDRIGA

19R00314



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 15.

Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 253 del 1° agosto 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, con i principi di cui all'art. 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), delle risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010 e (2048) 2015, della risoluzione 380 del 26 marzo 2015 del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa (Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e regioni europee), della risoluzione del Parlamento europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per gli omosessuali, della risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite AMRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 31 marzo 2010 CM/REC (2010) 5, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* dello Statuto regionale e secondo i principi della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere), promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a tutelare ogni persona nella propria libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni di discriminazione, d'illeggio, violenza verbale, psicologica e fisica.

2. La Regione riconosce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere, secondo quanto

disciplinato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), anche mediante misure di sostegno.

3. La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire una cultura del rispetto e della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro.

5. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e nomina un delegato mediante decreto del Presidente della giunta.

Art. 2.

Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi tesi a contrastare atti e comportamenti discriminatori nei confronti delle persone in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, mediante la promozione di specifiche progettualità a sostegno delle vittime di discriminazioni nell'ambito delle politiche attive del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché per l'inserimento lavorativo, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per quanto di competenza, in collaborazione con la Consigliera di Parità regionale di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e secondo le disposizioni di cui all'art. 32-*bis* della legge regionale n. 6 del 2014.

2. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovono parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere, anche mediante il contrasto degli stereotipi discriminatori e di un linguaggio offensivo o di diletteggio.

3. Ai fini della presente legge per stereotipi discriminatori si intendono, nel pieno rispetto della libertà di pensiero, di educazione e di espressione costituzionalmente garantiti a tutta la cittadinanza, i pregiudizi che producono effetti lesivi della dignità, delle libertà e dei diritti inviolabili della persona, limitandone il pieno sviluppo.

4. La giunta regionale, con proprio atto, individua indirizzi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Art. 3.

Educazione e sport

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le



agenzie educative del territorio e le associazioni, sostiene la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente diretta a favorire inclusione sociale, superamento degli stereotipi discriminatori, prevenzione del bullismo e cyberbullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, sostenendo progettualità le cui modalità assicurino il dovere e diritto dei genitori di educare la prole, ai sensi dell'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'art. 30 della Costituzione. A tale scopo la Regione valorizza la pluralità delle metodologie di intervento per garantire un'effettiva libertà di scelta.

2. La Regione promuove altresì attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l'equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi discriminatori e l'abbandono sportivo come previsto dalla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive).

Art. 4.

Promozione di eventi culturali

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio-culturali che diffondono cultura dell'integrazione e della non discriminazione, al fine di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle diversità e di ogni orientamento sessuale o identità di genere.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell'integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può avvalersi della collaborazione, anche concedendo contributi, di organizzazioni di volontariato e di associazioni iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 5.

Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria

1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sostengono e promuovono iniziative di informazione, consulenza e sostegno sulle tematiche specifiche che coinvolgono le persone gay e lesbiche, transessuali, transgender e intersex. Le medesime iniziative sono offerte ai genitori e alle famiglie.

2. La Regione promuove gli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale, con il Piano regionale per la promozione della salute e prevenzione e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove specifica formazione e aggiornamento a operatori e operatrici dei servizi sociali e sanitari.

Art. 6.

Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio ed avvalendosi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'art. 41 della legge regionale n. 6 del 2014, nonché degli istituti di garanzia regionali per quanto di competenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 7.

Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

1. La Regione svolge funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere nell'ambito dell'osservatorio così come previsto dagli articoli 18 e 41 della legge regionale n. 6 del 2014.

2. Le funzioni di monitoraggio comprendono:

a) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in Emilia-Romagna;

b) la raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità della presente legge.


3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative di integrazione delle funzioni di cui al comma 2.

4. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

Comitato regionale per le comunicazioni

1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), effettua, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell'anno o su segnalazione di terzi, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere



della persona, in attuazione dell'art. 36-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e decreto ministeriale 21 gennaio 2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato «codice media e sport») di cui all'art. 9, comma 3 e art. 35-*bis* del decreto legislativo n. 177 del 2005, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.

2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM assicura un efficace esercizio della facoltà di accesso ai soggetti legittimati, garantendo adeguati spazi di informazione e di espressione anche in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 9.

Costituzione di parte civile e altre disposizioni

1. La Regione Emilia-Romagna valuta l'opportunità, nei casi di violenza determinata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, di costituirsi parte civile devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione non concede i contributi di cui alla presente legge ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività ledano i principi di non discriminazione di cui all'art. 1, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 6 del 2014.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali vigenti di settore. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 11.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta, con cadenza triennale, anche avvalendosi delle sue funzioni svolte in qualità di osservatorio di cui all'art. 7, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:

a) andamento del fenomeno delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere sul territorio regionale, anche nell'ambito del quadro nazionale;

b) azioni intraprese e risultati ottenuti in attuazione degli interventi previsti dalla legge;

c) ammontare e ripartizione delle risorse erogate e tipologia dei soggetti beneficiari;

d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

Art. 12.

Modifica alla legge regionale n. 6 del 2014

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 6 del 2014, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), la Regione non concede contributi ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° agosto 2019

BONACCINI

(*Omissis*)

19R00323



LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 16.

Sostegno al microcredito di emergenza.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 254 del 1° agosto 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di sostenere l'attività creditizia finalizzata a promuovere l'inclusione sociale e finanziaria dei soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'art. 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), la regione è autorizzata a costituire un fondo di garanzia rotativo gestito dagli operatori autorizzati ai sensi del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a prestare garanzia fino alla copertura dell'ottanta per cento del credito erogato.

Art. 2.

Istituzione e funzionamento del Fondo

1. La giunta regionale istituisce il fondo di cui all'art. 1 che è affidato dal competente dirigente a uno o più gestori, scelti con procedura di evidenza pubblica secondo criteri e modalità di valorizzazione della prossimità territoriale e che assicurino che l'erogazione del finanziamento avvenga nell'ambito del complessivo progetto di inclusione sociale e finanziaria di cui al citato art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 2014.

2. Ferma restando la responsabilità unica dei gestori di cui al comma 1, questi potranno avvalersi, per l'istruttoria ed il monitoraggio del progetto, della collaborazione degli enti locali, degli enti del terzo settore, dei sindacati e di tutti i soggetti attivi sul territorio nelle politiche di contrasto alla povertà e di inclusione sociale. Al fine di

garantire omogeneità sull'intero territorio regionale, la giunta predispone uno schema da utilizzare per la redazione del progetto di inclusione sociale e finanziaria di cui al comma 1.

3. Al fine di coordinare l'attività di cui al presente articolo con l'erogazione di interventi e servizi previsti in seno al sistema integrato di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), i soggetti gestori di cui al comma 1 trasmettono il progetto individuale al comune di residenza del beneficiario, dichiarando altresì l'ammontare del finanziamento concesso ed il piano di rientro accordato.

4. La documentazione di cui al comma 3 è altresì trasmessa dai soggetti gestori alla regione nell'ambito della regolare funzione di monitoraggio.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 250.000,00, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26).

2. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2019, la regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° agosto 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00324



LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 17.

Attuazione della sessione europea regionale 2019 - Abrogazioni e modifiche di leggi e di singole disposizioni normative regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 255 del 1° agosto 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI. ABRGAZIONI
DI LEGGI REGIONALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal «Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione» di cui alla comunicazione COM (2012) 746 (*Regulatory fitness and performance programme* (REFIT)), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono o rimangono abrogate le leggi di cui all'allegato A.

2. Le leggi di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

Capo II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1983

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie) dopo le parole «istituzione di corsi» sono inserite le seguenti: «di formazione di arti ausiliarie delle professioni sanitarie».

2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39 del 1983 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) dopo le parole «da ammettere» sono inserite le seguenti: «per ogni singolo corso»;

b) alla lettera g) la parola «o» è sostituita con la seguente: «e».

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 34 del 1998

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) la parola «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004

1. All'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 4-bis e 4-quater le parole «LEPIDA s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Lepida S.c.p.a.»;

b) al comma 4-ter le parole «con gli enti locali di cui all'art. 6, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «con gli enti pubblici soci di cui all'art. 6, comma 6,».


Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è abrogata.

2. Il comma 7 dell'art. 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

«7. Chi provvede, senza averne preventivamente dato comunicazione al Comune, ad aperture o chiusure straordinarie o in variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera d) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa di euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura o apertura ulteriore, fatti salvi i casi di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà.».



Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) è sostituito dal seguente:

«2. Le domande di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, di disabilità e di handicap, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS per via telematica, direttamente dal cittadino interessato, dal rappresentante legale o da enti di patronato e associazioni di categoria.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2008, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente lettera:

“*d bis*) da un medico dell'INPS”».

Art. 8.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) è sostituito dal seguente:

«1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalle leggi regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia e dai relativi provvedimenti attuativi.».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017

1. All'art. 36 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, lettera *b*), le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;

b) al comma 8 e parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».

2. All'art. 38 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «contenente i seguenti elaborati» sono aggiunte le seguenti: «, parti integranti e costitutive dell'accordo»;

b) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «L'accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il comune procede alla immediata risoluzione dell'accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.».

3. La lettera *e*) del comma 6 dell'art. 53 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituita dalla seguente:

«*e*) a richiedere per i soggetti privati titolari degli interventi di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione del procedimento unico. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi che abilita all'attuazione dell'intervento decade di diritto qualora sia rilasciata successivamente un'informazione antimafia interdittiva.».

4. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dai seguenti: «Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione dell'accordo. L'accordo deve in ogni caso riportare una clausola risolutiva che ne preveda la risoluzione, immediata ed automatica, qualora sia rilasciata una informazione antimafia interdittiva.».

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 3 e 4 dell'art. 9 e l'art. 10 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti);


b) il comma 1 dell'art. 1, i commi 1 e 2 dell'art. 3 e le lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di «Bologna Città Europea della Cultura per l'anno 2000», per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna);

c) l'art. 27 e il comma 4 dell'art. 64 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna);

d) l'art. 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006);

e) l'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);

f) l'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione).



Capo III

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO E COMPETENZE DIRIGENZIALI

Sezione I

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE, VIABILITÀ E TRASPORTI

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole «alla Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «ed alla dirigenza».

2. All'art. 27 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

b) al comma 3 le parole «La Regione» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale».

3. All'art. 32 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 5 le parole «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i tempi, di norma annuali, e i modi di della concessione ed erogazione dei contributi e delle compensazioni, i casi e le modalità di revoca.».

c) il comma 8 è abrogato.

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui all'art. 10, il dirigente regionale competente è autorizzato a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.».

4. Il comma 3 dell'art. 32-*bis* della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

5. Il comma 3-*bis* dell'art. 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. La Regione può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario sulla base dei criteri e delle modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente.».

6. All'art. 34 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dopo le parole «erogazione dei contributi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i casi in cui può essere erogato un acconto del contributo oggetto di concessione,»;

b) il comma 8 è abrogato.

Art. 12.

Modifiche all'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Al comma 3-*bis* dell'art. 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):

a) sono soppresse le seguenti parole: «dalla Giunta regionale»;

b) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «approvati dalla Giunta regionale.».

2. Al comma 4-*bis* dell'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalla seguente: «Regione».

Art. 13.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente regionale competente».

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2002

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente regionale competente».

2. All'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «la Giunta regionale si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture regionali competenti si avvalgono»;


b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «dalla Giunta».

Art. 15.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:

«6. La Regione concede contributi a comuni e loro Unioni, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all'art. 42, comma 2, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta re-



gionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990, specifica i criteri per l'assegnazione dei contributi, individuando tra l'altro la misura percentuale massima del contributo e dando priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.».

Sezione II

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

Art. 16.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 27 del 1995

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini) le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

Art. 17.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 30 del 2001

1. All'art. 4 della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione «Emilia-Romagna Teatro Fondazione Teatro Stabile pubblico regionale») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla Fondazione contributi *una tantum* il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.»;

b) al comma 4 le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

Art. 18.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 10 del 2002

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della «Fondazione nazionale della danza») è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere alla Fondazione contributi *una tantum*, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003

1. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente regionale competente».

Art. 20.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2007

1. Ai commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente regionale competente».

Sezione III

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 1991

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 15 (Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po) le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente».

2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 15 del 1991 le parole «provvede alla concessione» sono sostituite dalle seguenti: «definisce i criteri per la concessione».

Art. 22.


Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 12 del 2000

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

Art. 23.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 3 del 2017

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna) le parole «annualmente dalla stessa Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente regionale competente.».



Sezione IV

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TRIBUTI

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono aggiunte le seguenti parole: «d'intesa con la struttura competente in materia di rifiuti».

2. Al comma 3 dell'art. 14 sono soppresse le seguenti parole: «dalla Giunta regionale».

Art. 25.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 4 del 1999

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) le parole «La Giunta regionale è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente regionale competente è autorizzato».

Art. 26.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 48 del 2001

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) le parole «stipulando la convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente regionale competente provvede alla stipula della convenzione».

Art. 27.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2003

1. Al comma 5-bis dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tribu-

ti regionali) le parole «La Giunta regionale, con propria deliberazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente regionale competente».

Art. 28.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 2011

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali) le parole «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente regionale competente».

Sezione V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Norma finale

1. In tutti i casi in cui la presente legge opera la sostituzione della competenza dalla Giunta regionale al dirigente regionale competente o alla struttura regionale competente o alla Regione, le funzioni dirigenziali vengono svolte sulla base degli indirizzi politici e dei criteri definiti con delibera di Giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° agosto 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00325



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 1 0 1 9 *

€ 2,00

